

**Ordinanza
sulle tasse e le indennità per
l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari**

Avamprogetto

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

¹ La presente ordinanza stabilisce:

- a. le tasse d'iscrizione e d'esame per l'esame svizzero di maturità e gli esami complementari;
- b. le tariffe per le indennità versate ai presidenti della sessione, agli esaminatori e agli esperti degli esami di cui alla lettera a.

² Essa si applica agli esami organizzati dalla Commissione svizzera di maturità.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Fatte salve disposizioni particolari della presente ordinanza, alle tasse si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Sezione 2: Tasse

Art. 3 Tasse d'iscrizione

¹ Per l'iscrizione all'esame è riscossa una tassa di 200 franchi.

² La tassa d'iscrizione deve essere pagata prima dell'inizio dell'esame.

³ Essa non è rimborsata.

¹ RS 172.010
² RS 172.041.1

Art. 4 Tasse d'esame

¹ Le tasse d'esame sono stabilite come segue:

| | Fr. |
|--|-------|
| a. per la maturità monolingue | |
| 1. esame completo | 570.– |
| 2. esame parziale | 450.– |
| 3. valutazione del lavoro di maturità | 100.– |
| b. per la maturità bilingue | |
| 1. esame completo | 650.– |
| 2. primo esame parziale | 550.– |
| 3. secondo esame parziale | 450.– |
| 4. valutazione del lavoro di maturità | 100.– |
| c. per l'esame complementare destinato ai cittadini svizzeri titolari di un certificato di maturità estero | 120.– |
| d. per l'esame complementare destinato ai titolari di un attestato di maturità professionale | |
| 1. esame completo | 500.– |
| 2. esame parziale | 350.– |
| e. per l'esame complementare <i>Latinum Helveticum</i> | 70.– |

² In caso di ripetizione dell'esame, la tassa corrispondente deve essere versata nuovamente.

³ Le tasse d'esame devono essere pagate prima dell'inizio dell'esame.

Art. 5 Condono delle tasse d'esame

La Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca può condonare interamente o parzialmente, su domanda motivata, le tasse d'esame a candidati di condizioni economiche modeste.

Sezione 3: Indennità

Art. 6 Presidenti della sessione

¹ I presidenti della sessione ricevono:

- a. un'indennità forfetaria di 3000 franchi;
- b. un'indennità di 180 franchi per mezza giornata.

² L'indennità forfetaria copre i lavori da svolgere prima, durante e dopo la sessione d'esame.

Art. 7 Esaminatori

¹ Gli esaminatori ricevono:

| | Fr. |
|---|--------|
| a. per la preparazione delle prove scritte, comprese le proposte di correzione e la scala di valutazione, a titolo forfetario e per squadra di due persone | |
| 1. prima lingua (senza proposte di correzione) | 500.– |
| 2. lingue antiche, due livelli | 500.– |
| 3. lingue moderne, due livelli | 1000.– |
| 4. lingue moderne, un livello | 800.– |
| 5. matematica, per livello | 1200.– |
| 6. arti visive come materia fondamentale e opzione complementare | 500.– |
| 7. arti visive e musica come opzione specifica, per candidato | 50.– |
| 8. filosofia/pedagogia/psicologia come opzione specifica: | |
| – per le parti specifiche filosofia e pedagogia/psicologia | 800.– |
| – per la parte interdisciplinare | 400.– |
| 9. biologia e chimica nonché fisica e applicazioni della matematica come opzione specifica, per ambito | 1500.– |
| 10. economia e diritto come opzione specifica | 2000.– |
| 11. altre materie fondamentali | 1000.– |
| 12. altre opzioni complementari oggetto d'esame, per ambito | 1000.– |
| b. per la correzione delle prove scritte, per ora | 70.– |
| c. per le prove orali, per candidato | 35.– |
| d. per l'esame in una materia qualsiasi in cui sono previste prove scritte e prove orali (correzione e valutazione delle prove scritte, prove orali, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato | 70.– |
| e. per il lavoro di maturità (lettura e valutazione del lavoro, interrogazione orale, comprese la preparazione e la discussione delle note), per candidato | 250.– |
| f. per gli esami di arti visive | |
| 1. come materia fondamentale o opzione complementare | |
| – per candidato | 20.– |
| – per ora di sorveglianza | 25.– |
| 2. come opzione specifica | |
| – per candidato | 70.– |
| – per ora di sorveglianza | 25.– |
| g. per gli esami di musica | |
| 1. come materia fondamentale o opzione complementare, per | |

| | |
|--|------|
| | Fr. |
| candidato | 35.– |
| 2. come opzione specifica, per candidato | 70.– |

² Le squadre di tre e più persone ricevono complessivamente, per la preparazione delle prove scritte, il 150 per cento dei contributi forfetari giusta il capoverso 1 lettera a. Singole persone ricevono l'80 per cento di questi contributi forfetari.

³ Lavori supplementari correlati alle attività di cui al capoverso 1 lettera a, come la traduzione, una nuova (seconda) lettura delle prove scritte o il disbrigo di un ricorso, sono indennizzati in ragione di 70 franchi l'ora.

Art. 8 Esperti

Gli esperti ricevono:

| | |
|---|------|
| | Fr. |
| a. per le prove scritte, comprese la lettura dei lavori scritti e la discussione delle note, per ora | 50.– |
| b. per la partecipazione alla verifica delle note e la discussione dei risultati con i candidati, per gruppo di candidati | 50.– |
| c. per la lettura del lavoro di maturità | 50.– |

Art. 9 Indennità per i pasti, il viaggio e il pernottamento

¹ I presidenti della sessione, gli esaminatori e gli esperti ricevono:

- a. per i pasti: le indennità previste dal Dipartimento federale delle finanze sulla base dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sul personale federale;
- b. se non sono domiciliati nel luogo in cui si svolgono gli esami:
 1. per il viaggio: un'indennità pari al costo di un biglietto di prima classe o, se l'impiego di un veicolo privato permette di risparmiare tempo e denaro, un'indennità di 60 cts/km;
 2. per il pernottamento: un'indennità forfetaria di 30 franchi per notte o, su presentazione della fattura, l'equivalente delle spese effettivamente sostenute, fino a un massimo di 180 franchi per notte.

Art. 10 Indennità per la sorveglianza

L'indennità per la sorveglianza delle prove scritte ammonta a 25 franchi l'ora.

Art. 11 Utilizzo e pulizia dei locali d'esame

L'utilizzo e la pulizia dei locali d'esame sono indennizzate secondo le tariffe dell'istituzione ospitante.

³ RS 172.220.111.3

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 4 febbraio 1970⁴ sulle tasse e indennità per l'esame svizzero di maturità è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ RU **1970** 264, RU **1974** 1056, RU **1975** 62, RU **1978** 1967, RU **1981** 1636, RU **1988** 1872, RU **1993** 1999, RU **1998** 3014, RU **2002** 3637